

Comunicare il volontariato



# eBook

di Cesvot

## Le Società di Mutuo Soccorso

Approfondimento giuridico

Riccardo Bemi

# eBook di Cesvot

Cesvot Edizioni

**eBook di Cesvot**

Isbn 9788897834250

Firenze, Aprile 2016



Quest'opera, consultabile gratuitamente secondo i principi Free documentation License e Creative Commons, è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza vedi: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

# Indice

---

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Premessa</b> .....         | <b>5</b>  |
| <b>Normativa</b> .....        | <b>8</b>  |
| <b>Attività</b> .....         | <b>11</b> |
| <b>Atto costitutivo</b> ..... | <b>14</b> |
| <b>Soci</b> .....             | <b>15</b> |
| <b>Amministratori</b> .....   | <b>16</b> |
| <b>Pubblicità</b> .....       | <b>18</b> |
| <b>Vigilanza</b> .....        | <b>25</b> |
| <b>Liquidazione</b> .....     | <b>33</b> |
| <b>Identità fiscale</b> ..... | <b>34</b> |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Natura giuridica .....</b>          | <b>35</b> |
| <b>Legislazione regionale .....</b>    | <b>40</b> |
| <b>Prospettive di riforma .....</b>    | <b>44</b> |
| <b>Conclusioni .....</b>               | <b>45</b> |
| <b>Alcune proposte .....</b>           | <b>49</b> |
| <b>Appendice normativa .....</b>       | <b>51</b> |
| <b>Riferimenti bibliografici .....</b> | <b>54</b> |

# Premessa

---

Le *Società di Mutuo Soccorso* (da ora in avanti indicate con l'acronimo *SMS*) o, in breve, *mutue*, si sono diffuse in Italia, analogamente a molti altri Paesi europei, nella seconda metà del *diciannovesimo secolo* quando lo Stato non interveniva ancora nel settore della previdenza e assistenza sociale.

Esse affondavano le radici nell'antica tradizione *civica* italiana e, basate sulla 'partecipazione dal basso', divennero i motori per la costruzione di un sistema di sicurezza sociale fondata sul mutuo soccorso, quando ancora i sistemi nazionali di welfare erano lontani a venire.

Nel *ventesimo secolo*, in concomitanza con l'estensione delle varie forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, le *SMS* hanno progressivamente ridotto il proprio ruolo nella società civile.

Anche gli *studi giuridici*, inerenti tale tipologia organizzativa, si sono diradati o confluiti, con non molti approfondimenti, nel contesto disciplinare dedicato alle cooperative.

Un riflusso del fenomeno si è verificato nei primi anni '70 del secolo scorso, quando si è ritenuto di poter utilizzare questo strumento per gestire *imprese assicuratrici*, possibilità poi negata, anche a seguito della successiva evoluzione legislativa, da dottrina e giurisprudenza.

Un forte impulso alle *SMS* è stato invece fornito dalla *nuova legislazione in materia sanitaria*, che ha consentito a queste realtà di gestire *servizi sanitari integrativi* del Servizio sanitario nazionale.

Oggi, nuove prospettive di operatività delle *SMS* si aprono nel settore dell'*assistenza privata e della previdenza complementare*, nell'ambito di un progressivo disimpegno dello Stato dai tradizionali compiti in materia di

assistenza e previdenza, ed alla luce dell'art. 38, ultimo comma, della Costituzione, che pone il principio di libertà dell'assistenza privata.

Il panorama attuale delle mutue è molto *variegato*: accanto a mutue sanitarie con decine di migliaia di soci ed una organizzazione imprenditoriale dell'attività, esistono SMS di piccole dimensioni, più vicine all'originaria figura disegnata dal legislatore del 1886, e nelle quali non è in alcun modo ravvisabile un esercizio d'impresa.

In altri termini, oltre a SMS che hanno l'esigenza di avvalersi di un *modello organizzativo* strutturato, della personalità giuridica e di benefici fiscali e/o finanziari, sussistono enti di dimensioni minori e schemi organizzativi più semplici che intendono evitare sia gli oneri connessi all'iscrizione nel Registro delle imprese che i benefici associati alla autonomia giuridica perfetta tipica delle persone giuridiche.

Scopo del presente studio è quello di esaminare il fenomeno delle SMS sotto il profilo *giuridico*, non solo per comprendere i caratteri salienti della disciplina di queste realtà (attività, soci, amministratori, pubblicità, vigilanza e liquidazione) in fase di funzionamento e di scioglimento, ma anche per avere elementi in più per chiarire - alla luce dell'evoluzione legislativa e delle più recenti elaborazioni relative alle categorie degli enti associativi e dell'impresa - quale sia l'attuale *natura giuridica (e identità fiscale) delle mutue registrate, e - soprattutto - di quelle non registrate (o irregolari)* che riguardano più da vicino il mondo dell'associazionismo.

La *Legge 15 aprile 1886, n. 3818* rimane la normativa di riferimento in materia di SMS: tuttavia, questa deve essere *integrata* con la legislazione successiva, ed in particolare con i provvedimenti che riguardano le società cooperative e che introducono importanti adempimenti come quello della vigilanza.

La Toscana, con la *Legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57* ("Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio") è intervenuta, come altre regioni, per recuperare il *patrimonio* immobiliare, storico-archivistico e culturale di queste realtà, introducendo requisiti restrittivi che portano a verificare l'opportunità di

una eventuale proposta di *revisione* della disciplina della Regione Toscana e/o *predisposizione* del relativo Regolamento, anche alla luce di certe *criticità* che sono state rilevate nelle conclusioni del lavoro e che sfociano in alcune proposte operative da parte del Cesvot.

# Normativa

---

La **Legge 15 aprile 1886, n. 3818** (“Costituzione legale delle società di mutuo soccorso”) costituisce la *principale fonte normativa*, cioè la normativa di riferimento in materia di SMS.

È stata *integrata* con la legislazione successiva, ed in particolare con i seguenti provvedimenti:

- L. n. 59/1992;
- L. n. 28/1999;
- D.Lgs. n. 502/1992;
- D.Lgs. n. 6/2003.

La L. n. 3818/1886 è stata, tuttavia, *profondamente modificata* dall'**art. 23** (“Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso”) del **Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179** (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) – c.d. ‘Decreto crescita bis’ - convertito, con modificazioni, dalla **Legge 17 dicembre 2012, n. 221** (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”).

Il D.L. n. 179/2012 è intervenuto sulla L. n. 3818/1886 modificandone gli *artt. 1, 2, 3 e 8* per colmare i *vuoti legislativi* venutisi a creare nel tempo con l’abrogazione di norme collegate alla suddetta Legge, non adeguatamente sostituite con altre disposizioni.

L’impianto normativo di questa tipologia societaria necessitava, cioè, di *cambiamenti* diretti a rendere maggiormente efficienti organizzazioni dedicate allo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria e di erogazione di sussidi e contributi economici.

Il suddetto Decreto, oltre a modificare la L. n. 3818/1886, è intervenuto an-

che sul D.Lgs. n. 220/2002 estendendo alle SMS la *vigilanza* tipica delle società cooperative.

Il Decreto ha introdotto importanti cambiamenti per quanto concerne obiettivi, caratteristiche dei soci e modalità di svolgimento delle attività delle SMS.

## I vecchi articoli della L. n. 3818/1886 (ante D.L. n. 179/2012)

### Art. 1

Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

### Art. 2

Le Società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.

Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente.

### Art. 3

La costituzione della Società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.

Lo statuto deve determinare espressamente: la sede della Società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le modalità di ammissione e

di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni; l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci; la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori; le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Società e le modificazioni dello statuto, sempre che le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

#### **Art. 8**

I lasciti o le donazioni che una Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la Società fosse liquidata, come pure se esse perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.

Gli **artt. 1 e 2 della L. n. 3818/1886** - individuando gli *scopi principali e accessori* (o eventuali) delle SMS – impongono allo Statuto di prevedere almeno una tra le attività indicate al primo articolo, poiché al di fuori di queste (essenzialmente riconducibili ai *settori* previdenziale, assistenziale e culturale), la SMS non può svolgere *altre attività*; in particolare, è ad essa precluso l'esercizio di *attività d'impresa*.

In caso di violazione di tale regola, il Tribunale può, previa diffida, ordinare la cancellazione della società dal Registro delle imprese (**art. 7 della L. n. 3818/1886**).

## Art. 7

Qualora una Società di mutuo soccorso contravvenisse all'art. 2 della presente legge, il Tribunale civile, sulla istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarsi entro un termine non maggiore di quindici giorni. Decorso inutilmente questo termine, il Tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della Società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle Società legalmente costituite.

Le SMS *non hanno finalità di lucro*, ma perseguono *finalità di interesse generale*, sulla base del principio costituzionale di *sussidiarietà* (co. 4, art. 118 Cost. “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”), attraverso l'*esclusivo* svolgimento in favore dei *soci* e dei loro *familiari conviventi* di una o più delle seguenti *attività*:

- a. erogazione di *trattamenti e prestazioni socio-sanitarie* nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b. erogazione di *sussidi* in caso di *spese sanitarie* sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c. erogazione di servizi di *assistenza familiare* o di *contributi economici* ai familiari dei soci deceduti;
- d. erogazione di *contributi economici* e di servizi di *assistenza ai soci* che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei *Fondi Sanitari Integrativi* di cui al D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni.

In base al nuovo art. 1 della L. n. 3818/1886, le SMS possono svolgere, quindi, sostanzialmente 2 attività di tipo *erogativo*:

1. di trattamenti, prestazioni e servizi nel settore socio-sanitario e dell'assistenza familiare;
2. di somme di denaro per il rimborso di spese sanitarie o per il pagamento di indennità alla famiglia, soprattutto nell'ipotesi in cui questa si trovi in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali.

Il legislatore ha ridefinito l'ambito d'intervento delle SMS individuando, da un lato, finalità più articolate delle precedenti e più attente ai nuovi bisogni della collettività (con riferimento al tema della salute e dell'assistenza familiare); dall'altro, riducendo il raggio d'intervento, attraverso l'eliminazione del riferimento alla condizione di vecchiaia che, di fatto, preclude lo svolgimento d'iniziativa che in passato le mutue potevano svolgere grazie alla genericità dell'originario disposto.

Le SMS possono, inoltre, ai sensi dell'art. 2 della Legge, promuovere attività di carattere *educativo* e *culturale* dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Salvi i casi previsti da leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei Fondi sanitari integrativi, le attività di cui all'art. 1 sono svolte da queste società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Viene, così, chiarito il concetto di '*mutuo soccorso*', distinguendolo da quello di '*assicurazione*'.

L'assicurazione comporta il trasferimento del rischio dal soggetto assicurato alla società di assicurazione; il mutuo soccorso, invece, esclude tale trasferimento, considerato che le SMS possono erogare servizi e somme di denaro soltanto nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Quindi, le SMS rappresentano una tipologia mutualistica diversa dalle '*mutue assicuratrici*' disciplinate dagli artt. 2546-2548 del Codice Civile.

In ogni caso, la nuova formulazione dell'art. 2 *limita* fortemente le possibilità d'intervento delle mutue nei settori non sanitari che, in passato, erano quelli dell'educazione (cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie), dell'avvio al lavoro (dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere) e delle attività tipiche degli istituti di previdenza economica.

La volontà del legislatore di *circoscrivere i confini operativi* delle SMS è anche evidente nell'uso dell'espressione "promuovere attività di carattere educativo e culturale" che, da punto di vista terminologico, ha indubbiamente un significato molto limitativo: quello di essere animatore e non anche erogatore di tali attività.

# Atto costitutivo

---

Gli atti costitutivi e gli statuti delle SMS, ai sensi del **co. 1, art. 3 della L. n. 3818/1886**, devono essere redatti per *atto pubblico*, vale a dire con l'intervento del notaio, e devono indicare *espressamente*:

- la sede;
- l'oggetto sociale;
- le modalità di ammissione e di esclusione dei soci;
- i diritti e i doveri dei soci;
- le norme per l'utilizzo e la conservazione del patrimonio sociale;
- il funzionamento degli organi sociali;
- la rappresentanza legale;
- lo scioglimento e la disciplina per le modifiche statutarie.

Non sono richieste ulteriori indicazioni oltre a quelle previste nella norma, come ad esempio: il capitale sociale, i conferimenti iniziali dei soci, la durata, ecc.

Una delle principali novità apportate dalla riforma del 2012 riguarda la possibilità di acquisire la *qualifica di socio* anche da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche. Infatti, a norma dei **co. 2 e 3 , art. 3 della L. n. 3818/1886**, ora possono entrare nella compagine sociale delle SMS le seguenti tipologie di soci:

- *ordinari*: soci che partecipano allo scambio mutualistico, cioè *persone fisiche, altre SMS* a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società e i *Fondi sanitari integrativi* in rappresentanza dei lavoratori iscritti;
- *sostenitori* (comunque denominati): soci persone fisiche o giuridiche che, non realizzando lo scambio mutualistico, sostengono, anche finanziariamente, l'attività della società: essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Attraverso la previsione di soci ordinari diversi dalle persone fisiche - fenomeno della c.d. '*mutualità mediata*' - viene promossa la creazione di *partnership* tra SMS di grandi dimensioni e di piccole dimensioni che si trovano spesso nell'impossibilità di sviluppare prestazioni socio sanitarie significative per la loro ridotta capacità patrimoniale e finanziaria.

# Amministratori

---

Gli **artt. 5 e 6 della L. n. 3818/1886** disciplinano requisiti, obblighi e responsabilità degli *amministratori*.

In particolare, tutti gli amministratori devono essere *soci effettivi*, e non solo la maggioranza di essi come è previsto nelle società cooperative.

Ciò fa ritenere ammissibile la presenza di soci ‘onorari’, o ‘contribuenti’, che non partecipino cioè allo scambio mutualistico. Non sembra invece ammissibile la partecipazione di soci ‘sovventori’ o ‘finanziatori’.

Inoltre, gli amministratori devono essere nominati a *tempo determinato*.

## Art. 5

Gli amministratori di una Società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa. Essi sono mandatarî temporanei revocabili, senz'obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato; della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali; della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce. Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Società di mutuo soccorso, che

abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all'assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di E. 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale.

#### **Art. 6**

Quando si ha il fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella Società, possono denunciare i fatti al Tribunale civile. Questo, ove trovi fondata l'accusa, provvederà in conformità al disposto dell' art. 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

# Publicità

---

L'**art. 4 della L. 3818/1886** disciplina la *registrazione* della SMS e, come conseguenza di essa, l'acquisto della *personalità giuridica* da parte della società medesima.

La norma prevede - ai fini del conseguimento della personalità giuridica - l'*iscrizione* delle SMS nel "registro delle società", tenuto dalla cancelleria del Tribunale civile a norma dell'art. 91 del Codice di commercio del 1882. La soppressione di tale registro, a seguito dell'istituzione del Registro delle imprese (co. 1, art. 25 del D.P.R. n. 581/1995) presso le Camere di Commercio, e l'espressa previsione per cui "tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese" (co. 1, art. 27 del D.P.R. n. 581/1995), oltre all'argomento letterale desumibile dall'art. 2545-*octiesdecies* c.c., e dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., facevano già propendere gli autori - prima dell'entrata in vigore del co. 1, art. 23 del D.L. n. 179/2012 - che le SMS potevano essere iscritte nel Registro delle imprese.

## Art. 4

La domanda per la registrazione della Società sarà presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 91 del Codice di commercio.

Adempiute queste formalità, la Società ha conseguita la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

### **Art. 10**

Le Società registrate, dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate.

In passato, quindi, le SMS non avevano l'obbligo di iscriversi in pubblici registri. L'iscrizione prevista dal citato art. 4 nel "Registro delle società" era *facoltativa* e prevista ai soli fini dell'ottenimento della *personalità giuridica*. In altre parole, l'ente non era tenuto all'iscrizione a meno che non volesse far godere i soci dei benefici conseguenti al riconoscimento della *autonomia patrimoniale perfetta*, tipica della personalità giuridica.

Ora, con la recente modifica normativa (co. 1, art. 23 D.L. n. 179/2012), tutte le SMS di cui alla L. n. 3818/1886 sono *tenute* all'iscrizione presso il *Registro delle Imprese (RI)* nella sezione 'imprese sociali' (conseguendo, attraverso tale via, la personalità giuridica) e, in modo automatico, in una apposita sezione dell'*Albo delle Società Cooperative (ASC)*, di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

### **co. 1, art. 23 D.L. n. 179/2012**

Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.

L'iscrizione nella sezione delle *imprese sociali*, di cui al D.Lgs. n. 155/2006, trova giustificazione, non tanto nel riconoscimento della natura imprenditoriale dell'ente, quanto nell'ormai acquisita collocazione delle SMS nell'ambito dei soggetti di Terzo Settore.

Quindi, la nuova impostazione normativa rafforza la collocazione delle SMS all'interno della categoria degli *enti non profit*, considerato il divieto espresso di svolgere attività di impresa (co. 2, art. 2, L. n. 3818/1886) e la delimitazione dell'ambito operativo delle SMS ad attività meramente erogative (lett. a-d, co. 1, art. 1, L. n. 3818/1886).

Le *modalità operative* ed i *criteri* per tali *iscrizioni* sono stati determinati, ai sensi della suddetta norma, dal **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2013** ("Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative").

Le SMS, pertanto, sono tenute ad *iscriversi* con apposita istanza, presentata alla Camera di Commercio e corredata dal proprio atto costitutivo e statuto, predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886. Inoltre, sono tenute ad *iscrivere* nella apposita sezione, ove ne ricorrano i presupposti:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- le delibere di nomina dei componenti degli organi sociali - Organo amministrativo, Comitato dei sindaci (ove costituito), Presidente, in quanto rappresentante legale dell'ente - non indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
- la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
- la delibera di scioglimento della società, quella di nomina dei liquidatori e gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
- l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione del RI;
- ogni altro atto previsto dalla Legge.

Le SMS sono altresì tenute a *depositare* ogni anno presso il RI - ai sen-

si dell'art. 14 del D.P.R. n. 581/1995 – il documento rappresentativo della *situazione economica e patrimoniale* applicando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal D.M. 24 gennaio 2008, redatto in conformità del Documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti.

Le SMS devono inoltre denunciare al *Repertorio Economico Amministrativo (REA)* - previsto dalla lett. d), art. 8 della L. n. 580/1993 e dall'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 - l'avvio delle attività e l'apertura di unità locali con specificazione dell'attività svolta presso le stesse.

Gli adempimenti di cui all'art. 2 sono eseguiti secondo le modalità indicate al co. 2, art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006 (“Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione é stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340”).

Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione, nella *denominazione* della società deve essere presente la locuzione: “*società di mutuo soccorso*”.

Il Decreto ha definito gli *adempimenti* per le SMS già esistenti alla data di entrata in vigore della normativa (ovvero il 18 maggio 2013), distinguendo i seguenti 3 casi:

1. SMS *iscritte* nel RI in sezioni diverse da quella prevista per le imprese sociali oppure nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositato *risulti conforme* agli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886: sono iscritte d'ufficio alla sezione delle imprese sociali a seguito di presentazione di una dichiarazione sostitutiva – sottoscritta da un amministratore della società e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - circa la predetta conformità.
2. SMS *iscritte* nel RI in sezioni diverse da quella prevista per le imprese

sociali oppure nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositato *non risulti conforme* agli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886: entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 06.03.2013 presentano all'ufficio del RI territorialmente competente, una domanda di iscrizione nella apposita sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.

3. SMS *non iscritte* nel RI o nel REA: entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 06.03.2013, presentano all'ufficio del RI territorialmente competente una domanda di iscrizione nella apposita sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.

#### **Art. 11**

Le Società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in corpo morale per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell'art. 3 di questa legge.

#### **Art. 12**

Le Società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come Corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti artt. 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.

Le Società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch'esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato ed una copia del pro-

cesso verbale dell'assemblea nella quale furono approvate le riforme. Le attività e passività di tali Società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo Ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata l'esenzione di cui all'art. 9.

Qualora le SMS non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificare l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

Le SMS depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali, contestualmente agli atti previsti sopra, una *dichiarazione riassuntiva*, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.

Qualora le SMS non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito, le Camere di Commercio (Registro delle imprese) non rilasceranno visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.

Il D.M. 06.03.2013 ha istituito una apposita sezione per le SMS all'interno dell'ASC – Albo Società Cooperative - istituito con D.M. 23.06.2004 - che, quindi ora è composto da *3 sezioni*: società cooperative a mutualità prevalente, società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e società di mutuo soccorso di cui alla L. n. 3818/1886.

Questa iscrizione ha la funzione di sottolineare la *natura mutualistica* della SMS, ricomprendendo tale ente all'interno del *genus* degli *enti mutualistici*, seppur con tratti fortemente differenziati dalle società cooperative, considerata la sua natura spiccatamente (e non societaria).

L'iscrizione avviene - ai sensi del co. 2, art. 10 della L. n. 99/2009 – per via *telematica* mediante presentazione della *Comunicazione Unica* - di cui all'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2007- al RI della Camera di Commercio competente per territorio.

È istituita, a soli fini *classificatori* informatici, la categoria di iscrizione “società di mutuo soccorso”, in aggiunta a quelle già previste per le altre tipologie di cooperativa (cooperative di produzione e lavoro, sociali, di lavoro agricolo, di conferimento di prodotti agricoli, di consumo, ....).

# Vigilanza

---

Tra le novità più rilevanti che hanno riguardato le SMS vi è l'introduzione della *vigilanza mutualistica* ad opera dell'art. 23 del D.L. n. 179/2012 che ha *aggiunto 4 commi* all'art. 18 del D.Lgs. n. 220/2002:

- il *co. 2-bis* prevede che le SMS siano sottoposte alla vigilanza del *Ministero dello sviluppo economico* e delle *Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo*, ai sensi di questo decreto legislativo;
- il *co. 2-ter* dispone che, in relazione alle caratteristiche peculiari delle SMS, i *modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria* siano approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico;
- il *co. 2-quater* prevede che la vigilanza sulle SMS abbia lo *scopo* di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della L. n. 3818/1886, nonché la loro osservanza in fatto;
- il *co. 2-quinquies* prevede, infine, che in caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la *perdita della qualifica di SMS* e la *cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative*.

In quanto *compatibili* si applicano gli articoli da 5 a 16 del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2004 recante la disciplina della "Vigilanza sugli Enti Cooperativi" ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002, nonché gli artt. 2 e da 4 a 8 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2006.

Con il **Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 ottobre 2014**, è stata disciplinata l'attività di vigilanza sulle SMS, anche in relazione alla modulistica dell'attività revisionale, al contributo di revisione e fondi mutualistici e all'ispezione straordinaria.

Per quanto concerne, in particolare, la modulistica, sono stati approvati i seguenti *modelli*:

- verbale di revisione: sezione Rilevazione e Sezione Accertamento (all. 1);
- diffida a sanare le irregolarità riscontrate (all. 2);
- diffida a consentire lo svolgimento della revisione (all. 3);
- diffida a consentire lo svolgimento dell'accertamento (all. 4);
- relazione di mancata Revisione/Accertamento (all. 5);
- certificazione di avvenuta revisione (all. 6);
- attestazione di avvenuta revisione (all. 7);
- richiesta di integrazione alla revisione, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del DM. 6 dicembre 2004 (all. 8);
- supplemento di verifica (all. 9).

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 220/2002 circa la natura sia *assistenziale* che *accertativa* della revisione cooperativa, i contenuti delle *verifiche* devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad accertare la *conformità dell'oggetto sociale* delle SMS alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della L. n. 3818/1886 come integrata dall'art. 23 del D.L. n. 179/2012, nonché la loro osservanza in fatto.

Il revisore, secondo quanto riportato nel verbale approvato con il Decreto, è tenuto pertanto ad individuare nello statuto la presenza degli scopi indicati dalla Legge n. 3818/1886, nonché verificare le attività effettivamente svolte sia in via diretta che attraverso i Fondi sanitari integrativi.

Il Decreto riporta, innanzitutto, il principio fondamentale secondo cui la revisione deve essere limitata al proprio scopo e che essa si differenzia e distingue dalla vigilanza posta in essere da altre Amministrazioni, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

La '*revisione ordinaria*' deve essere effettuata almeno una volta *ogni due anni* (il biennio di revisione ha inizio con gli anni dispari) o *annualmente* nel caso di Enti che abbiano le caratteristiche di cui al co. 1, art. 15, della L. n. 59/1992.

Le ispezioni sono effettuate da:

- *Associazioni nazionali* di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute per le SMS loro aderenti, nonché per quelle aderenti alle Associazioni di settore delle SMS, sulla base di apposita convenzione tra le due Associazioni;
- *Ministero dello sviluppo economico* per le SMS non aderenti ad alcuna Associazione o per quelle aderenti ad Associazioni di settore che non abbiano stipulato alcuna convenzione per la vigilanza con una Associazione nazionale.

Le *'ispezioni straordinarie'*, invece, disposte direttamente dal Ministero, sono affidate a *ispettori* incaricati nei seguenti casi:

- sulla base di programmati accertamenti a campione;
- esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni;
- ogni qualvolta sia necessario e anche nei confronti delle SMS aderenti ad una Associazione nazionale.

I revisori delle Associazioni e gli ispettori incaricati dal Ministero devono essere iscritti nell'apposito *elenco* di cui al D.M. 6 dicembre 2004.

Il *contributo di revisione* per le SMS è determinato sulla base del *numero dei soci* e dell'ammontare della raccolta dei *contributi mutualistici*: nella determinazione del contributo tra i due parametri prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

L'ammontare del contributo è stabilito con apposito decreto ministeriale all'inizio di ogni biennio revisionale. In caso di omesso o tardato versamento del suddetto contributo trovano applicazione le precisioni di cui al DM. 18 dicembre 2006.

All'accertamento e riscossione del contributo di revisione, provvedono le anzidette Associazioni nazionali per le SMS alle stesse aderenti e per quelle convenzionate, mentre per le restanti SMS provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Visto il Decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso, l'**art. 3 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2015** determina il **contributo** dovuto dalle SMS per le spese relative alla **revisione** degli stessi enti. Per il biennio 2015/2016, è corrisposto sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal Decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

| Fasce | Importo  | Numero soci       | Contributi mutualistici |
|-------|----------|-------------------|-------------------------|
| a     | € 280,00 | fino a 1.000      | fino a € 100.000        |
| b     | € 560,00 | da 1.001 a 10.000 | da € 100.001 a 500.000  |
| c     | € 840,00 | oltre 10.000      | oltre € 500.000         |

La collocazione in una delle fasce previste dalla tabella, richiede il possesso contestuale di tutti i *parametri* ivi previsti. Le SMS che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2014.

Le SMS che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016 sono tenute al pagamento del contributo minimo.

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul *modello F24* utilizzando i seguenti codici tributo:

| Fasce | Descrizione                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010  | - contributo biennale<br>- maggiorazioni del contributo<br>- interessi per ritardato pagamento |
| 3011  | - interessi per ritardato pagamento                                                            |
| 3014  | - sanzioni                                                                                     |

Le SMS non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo internet <http://cooperative.mise.gov.it>.

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle SMS che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Le SMS che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Per le SMS che *ritardano od omettono* - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, co. 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Il *termine* per il versamento del contributo è fissato in 90 giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Dal momento che le SMS hanno uno scopo mutualistico e sono iscritte

nell'apposita sezione dedicata dell'Albo delle Società cooperative, sono assoggettate all'obbligo del '*versamento ai Fondi mutualistici*' della quota annuale di utili prevista dall'art. 11 della Legge n. 59/1992.

All'accertamento e riscossione provvedono le Associazioni nazionali di rappresentanza per le SMS loro aderenti, mentre per le restanti società il Ministero dello sviluppo economico.

Il Decreto puntualizza che la stipula della convenzione tra le Associazioni settoriali e quelle nazionali per la revisione non rileva ai fini della devoluzione del 3% annuale degli utili ai Fondi mutualistici, né alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. Ciò parrebbe significare che la SMS per poter devolvere la percentuale di utili al Fondo di una Associazione nazionale di rappresentanza deve aderirvi e non sembrerebbe sufficiente che essa sia associata alla struttura settoriale.

Rispetto al **modello di verbale** utilizzato per le ispezioni delle Società cooperative, quello per le SMS è decisamente più *semplificato* e contiene una serie di particolarità che si adeguano alla specifica forma delle SMS. Gli elementi più significativi della *vigilanza* sulle SMS sono:

- l'evidenziazione dello svolgimento di *ulteriori attività* oltre a quella più strettamente *mutualistica*. Si rammenta che le SMS possono esercitare attività di carattere educativo e culturale per finalità di prevenzione sanitaria e diffusione di valori mutualistici, ma non possono svolgere attività diverse previste dalla Legge n. 3818/1886, né tanto meno attività di impresa;
- la descrizione dei *Fondi sanitari integrativi* e della loro istituzione ad opera delle stesse SMS, delle modalità di gestione dell'assistenza (autonoma o con affidamento totale o parziale tramite convenzione);
- l'analisi della *base sociale*, con distinzione tra i soci ordinari, i sostenitori, gli altri soci *ex art. 3* della Legge n. 3818/1886 ovvero i Fondi sanitari integrativi e i familiari dei beneficiari;
- la redazione del *rendiconto consuntivo* che rappresenti la situazione economica e patrimoniale dell'Ente. Si ricorda che le SMS sono tenute

ad iscriversi anche nella sezione delle imprese sociali presso il Registro imprese e devono depositare ogni anno il suddetto documento, secondo i criteri indicati dal D.M. 24 gennaio 2008. Il revisore, quindi, deve controllare come è stato redatto il rendiconto, se è stato depositato, se le attività sono svolte dalla società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali. In sede di vigilanza, poi, viene verificato che i contributi sociali siano effettivamente utilizzati per le attività istituzionali previste dalla legge e che eventuali altri proventi non derivanti dall'attività propria della SMS siano comunque destinati alle finalità mutualistiche;

- informazioni sugli *organi sociali*, sia relativamente alla composizione dell'organo amministrativo e di quello di controllo, nonché del loro funzionamento;
- due schemi rispettivamente per il *controllo* dell'ammontare e del *corretto versamento* del contributo di revisione e di quello del 3% ai Fondi mutualistici;
- l'indicazione delle eventuali *vertenze giudiziarie* in corso di particolare rilevanza per la società;
- l'istituzione e l'aggiornamento dei *libri sociali*;
- l'*informazione ai soci* del contenuto del verbale dell'ultima revisione effettuata dalla società.

Le **conclusioni** della vigilanza da parte del revisore possono essere :

- la proposta per il rilascio dell'*attestato di revisione*: il modello di verbale precisa che il certificato di vigilanza emesso nei confronti delle cooperative non aderenti sarà rilasciato su richiesta dell'Ente revisionato e che tale certificato ha validità ed utilizzabile nei rapporti tra privati (art. 15 della Legge n. 183/2011); per i rapporti con le Pubbliche amministrazioni è sufficiente una autocertificazione.
- la proposta per l'adozione di uno dei seguenti *provvedimenti*:
  - irrogazione della diffida ad eliminare le irregolarità riscontrate, con assegnazione del relativo termine;

- gestione commissariale;
- scioglimento per atto d'autorità;
- sostituzione dei liquidatori;
- liquidazione coatta amministrativa;
- cancellazione dal Registro imprese;
- perdita della qualifica di SMS e cancellazione da Registro imprese e dall'Albo delle Società cooperative.

Quest'ultima proposta di provvedimento discende direttamente dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 179/2012 e avviene in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 3818/1886, con particolare riferimento alla conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di legge e alla correlativa osservanza di fatto.

Il verbale specifica, infine, che gli Uffici amministrativi preposti alla vigilanza assolvono i propri compiti nell'interesse pubblico e la vigilanza esplica i suoi effetti nei confronti della Pubblica amministrazione, in quanto attesta la legittimazione dell'Ente mutualistico a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura o di essere sottoposte ai provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002.

Con il D.M. 30 ottobre 2014, la **disciplina** delle SMS può dirsi sufficientemente *completa*: era necessario predisporre un sistema di vigilanza anche per le SMS, in virtù del ruolo sempre più importante che si trovano ad occupare nel sistema dell'assistenza sanitaria.

# Liquidazione

---

In caso di *liquidazione* o di *perdita* della natura di SMS, il patrimonio è *devoluto* ad altre SMS ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Viene adottata, quindi, una disciplina *simile* a quella delle società cooperative. Tale norma è, forse, quella che avvicina di più questo particolare tipo di ente alle società cooperative.

In *passato*, la destinazione era stabilita dallo Statuto con alcuni limiti per la parte del patrimonio costituita da lasciti o donazioni.

# Identità fiscale

---

Le innovazioni normative non intervengono in alcun modo sulla *disciplina fiscale* delle SMS. Devono, pertanto, ritenersi ancora attuali gli orientamenti dottrinali e di prassi che hanno ricondotto queste società nell'ambito degli *enti non commerciali* di cui all'art. 148 del TUIR.

Tale qualificazione risulta ulteriormente rafforzata, seppur indirettamente, da alcune previsioni normative introdotte dal decreto «Crescita bis». Si pensi alle norme che prevedono da parte delle SMS l'esclusivo svolgimento di attività erogative in campo assistenziale e sanitario, escludendo, al contempo, lo svolgimento di ogni attività d'impresa.

## Art. 9

Le Società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:

1. l'esenzione dalle tasse di bollo e registro, conferita alle Società cooperative dall'art. 228 del Codice di commercio;
2. l'esenzione della tassa sulle assicurazioni e dell'imposta di ricchezza mobile come all'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;
3. la parificazione delle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;
4. la esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Società ai soci.

# Natura giuridica

---

Tenuto conto dei caratteri giuridici delle SMS, è possibile esaminare sinteticamente le principali *tesi* prospettate in dottrina e giurisprudenza in ordine alla *natura giuridica* delle SMS.

La *prima tesi*, che si basa sull'assenza di *attività d'impresa* nelle SMS, considera queste realtà come **enti di natura associativa** (non societaria), riconducibili alla categoria degli *enti mutualistici diversi dalle società*, contemplata dall'art. 2517 (già art. 2512) del codice civile.

Se si accoglie questa impostazione, è *inapplicabile* per le SMS la disciplina codicistica dettata per le cooperative (come espressamente disposto dall'art. 2517 c.c.), ivi comprese le norme introdotte o modificate con la riforma del diritto societario del 2003.

Le SMS sarebbero quindi soggette, oltre che alla *L. n. 3818/1886*, alla disciplina del *libro primo del codice civile* per le associazioni.

Sotto il profilo tributario, una tale qualificazione determinerebbe l'attrazione delle mutue nell'area degli *enti non commerciali*.

Altra tesi è quella che qualifica le SMS come **società cooperative** a tutti gli effetti. Tesi alla quale consegue, come logica conseguenza, l'applicazione *diretta*, sia pure nei limiti della compatibilità con la Legge del 1886, della disciplina dettata dal codice civile - come riformata nel 2003 - per le *società cooperative* (co. 1, art. 2520 c.c.), oltre alla *restante legislazione* in materia di cooperazione, in quanto avente carattere generale e non settoriale.

Diversi argomenti sono stati addotti a favore di questa tesi. Innanzitutto, la circostanza che anche le SMS fanno parte del *movimento cooperativo* (le

centrali cooperative italiane associano, infatti, sia le cooperative che le mutue), e la relativa disciplina dovrebbe dividerne quindi i motivi ispiratori. La nozione di società cooperativa (quale società 'a capitale variabile' con scopo mutualistico) non appare, d'altra parte, incompatibile con la realtà del mutuo soccorso, soprattutto a seguito della riforma del 2003, in quanto il nuovo testo dell'art. 2511 c.c. - a differenza del precedente - non fa più riferimento, quale elemento essenziale della nozione di cooperativa, al profilo dell'impresa. Le mutue sarebbero quindi delle particolari cooperative a 'mutualità pura', che non possono tra l'altro distribuire utili tra i soci (e, secondo l'interpretazione preferibile, non possono emettere strumenti finanziari di qualsiasi natura): esse rientrerebbero quindi in ogni caso nell'ambito delle 'cooperative a mutualità prevalente'.

L'ultima tesi ha inquadrato le SMS tra le **mutue assicuratrici minori**, o 'mutue assicuratrici regolate da leggi speciali', di cui fa cenno l'art. 107 disp. att. c.c., che assoggetta tali realtà alle norme sulle mutue assicuratrici contenute nel codice civile (e quindi, di riflesso, alle norme sulle cooperative, in quanto compatibili: art. 2547 c.c.).

La teoria è stata tuttavia elaborata nella vigenza di un *contesto normativo* che ammetteva, sia pure con limitazioni, l'esercizio di *attività assicurativa* da parte delle SMS. Il co. 2, art. 9 della L. n. 3818/1886, nel prevedere l'esonero delle SMS dalla tassa sulle assicurazioni (esonero poi riproposto al n. 1 della tabella, allegato "C", alla L. n. 1216/1961), presupponeva in qualche modo la possibilità di esercizio di una tale attività.

Le SMS sono, in definitiva, società, certamente appartenenti al genus delle **società mutualistiche**, pur non essendo inquadrabili nella species delle società cooperative, e come queste ultime rientranti nel generico concetto costituzionale di '*cooperazione con carattere di mutualità*', espresso dall'art. 45 della Costituzione.

Si tratta quindi di *società speciali e tipiche*, che trovano la loro disciplina fondamentale nella L. n. 3818/1886; disciplina che peraltro si presenta an-

cora *lacunosa* nonostante l'intervento del 2012, e pone il problema della relativa *integrazione* con le norme codicistiche dettate con riferimento alle società in generale, ed alle società mutualistiche in particolare.

In effetti, il riferimento alla *disciplina delle cooperative* avviene peraltro non in via diretta (in assenza di un rinvio espresso alla disciplina delle cooperative, che manca nella Legge del 1886), ma solo *in via analogica*.

*Non si applicano*, in ogni caso, alle SMS le *norme tributarie* agevolative delle cooperative, anche perché, secondo la ricostruzione più accreditata, le norme tributarie che disciplinano le agevolazioni fiscali ed il presupposto di imposta non sono suscettibili di estensione analogica.

Quanto alla disciplina codicistica, tra le norme in materia di cooperative che possono ritenersi *analogicamente* applicabili alle SMS sembra che debbano ricomprendersi:

- il principio di parità di trattamento dei soci (art. 2516 c.c.);
- l'autonomia patrimoniale perfetta della società (art. 2518 c.c.);
- le norme sull'approvazione dei regolamenti mutualistici (art. 2521, u.c., c.c.);
- le norme sul numero minimo dei soci (art. 2522 c.c.), sui requisiti dei soci, l'ammissione degli stessi ed il carattere aperto della società (artt. 2527 e 2528 c.c.);
- le norme sul recesso e l'esclusione (artt. 2532 e 2533 c.c.) e sulla morte del socio (art. 2534 c.c.);
- le norme che regolano l'assemblea (artt. 2538 - in parte -, 2539, 2540 c.c.), l'organo amministrativo (artt. 2542, 2544 c.c.), i diritti di controllo dei soci (art. 2545-bis c.c.).

Ovviamente, le norme, contenute nei suddetti articoli, che facciano riferimento ad *istituti incompatibili* con la natura delle SMS, non troveranno applicazione.

Da quanto precede si evince, con molta probabilità, che il nostro ordinamento giuridico consenta anche l'esistenza delle **SMS c.d. 'irregolari' o 'spurie'**: non sarebbe stato altrimenti necessario specificare, in numerose

norme, il predicato della *personalità giuridica* o della *iscrizione* in relazione alle medesime società, se non fosse ipotizzabile l'esistenza di società non iscritte (predicato che, infatti, non viene in alcun caso indicato in relazione alle società di capitali e alle società cooperative, che non possono esistere – quantomeno secondo l'orientamento prevalente - in assenza dell'iscrizione nel Registro delle imprese).

### **Qual è quindi la *natura giuridica* delle SMS 'irregolari'?**

In considerazione della *tipicità* delle strutture societarie, la dottrina ha ritenuto che gli enti 'non riconosciuti' che perseguono scopi di carattere mutualistico debbano essere inquadrati nel genus delle *associazioni non riconosciute* quale tipologia associativa avente ruolo residuale, nell'ambito degli schemi tipologici previsti dal codice civile, e quindi utilizzabile per il perseguimento di scopi - sia ideali che economici - diversi da quello di lucro (riservato alle società ai sensi dell'art. 2247 c.c.).

In altri termini, i privati avrebbero a loro disposizione, per il perseguimento dei loro *scopi mutualistici*, schemi societari tipici (società cooperativa, società di mutuo soccorso) che prevedono l'iscrizione nel Registro delle imprese quale presupposto, oltre che dell'acquisto della personalità giuridica, anche della loro configurazione tipologica, e quindi dell'applicabilità della disciplina ad esse dedicata. Al di fuori di tali schemi, i medesimi scopi mutualistici sarebbero perseguibili unicamente per mezzo dello strumento dell'associazione non riconosciuta.

È ormai comunemente ammesso, in dottrina e giurisprudenza, che le associazioni non riconosciute – a differenza di quelle con personalità giuridica - possono avere uno *scopo economico*, ed in particolare mutualistico (*mutual benefit non profit*, in contrapposizione alle *public benefit non profit*, o associazioni con scopo ideale), con esclusione dello scopo di lucro, riservato alle società ai sensi dell'art. 2247 c.c.; la legislazione speciale conosce diversi esempi di questo tipo (associazioni agrarie di mutua assicurazione; casse e fondi di previdenza; consorzi di urbanizzazione; associazioni tra enti pubblici; associazioni professionali).

In conclusione, alle SMS irregolari, in quanto enti mutualistici non societari, non si applica imperativamente la *L. n. 3818/1886*; tra l'altro, quindi, non trovano applicazione le restrizioni relative all'oggetto sociale. La mutua irregolare può quindi esercitare *attività mutualistiche di diverso genere*, anche diverse da quelle previste dalla Legge del 1886, e può anche svolgere *attività commerciale*.

Non si applicano quindi alle mutue irregolari, in linea con la prima tesi sopra esposta, le norme del codice civile in materia di *cooperative*: per quanto non disposto nelle fonti ad esse specificamente dedicate, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile in materia di associazioni *non riconosciute*; il che comporta, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 38 c.c. che prevede la *responsabilità* illimitata e solidale di coloro che hanno agito per conto dell'ente.

# Legislazione regionale

---

Le *leggi regionali* costituiscono un importante strumento di sviluppo delle SMS in Italia anche se la loro potenzialità è di solito limitata al recupero del *patrimonio* immobiliare, storico-archivistico e culturale di queste realtà.

La proposta di Legge regionale in Toscana é stata presentata dal Coordinamento delle Società di mutuo soccorso aderenti a Legacoop e da Legacoop Toscana, nel corso di un seminario regionale.

Con la **Legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57** (“Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio”), pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell’8 ottobre 2014, si prevede la possibilità per le SMS *iscritte* ad un apposito *elenco regionale*, di poter beneficiare di *contributi* finalizzati alla realizzazione di specifici *interventi* che si associano alla previsione di iniziative promosse direttamente dalla Regione e volte alla valorizzazione del fenomeno mutualistico.

Nel rispetto dei principi dell’articolo 45 della Costituzione ed in osservanza della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, la Regione riconosce il ruolo delle SMS e, in particolare, l’importanza della loro *funzione sociale* nella promozione dello sviluppo delle comunità locali, in attuazione del principio di *sussidiarietà* sociale, e l’interesse per il *patrimonio* documentario, storico e culturale delle SMS.

La Regione eroga alle SMS contributi in conto *capitale* e in conto *interessi* per:

- a. la *conservazione, il restauro e l’archiviazione* del proprio materiale storico e documentario;

- b. il rinnovo degli impianti e la *manutenzione* straordinaria degli *immobili* di proprietà;
- c. l'espletamento di *programmi di attività* finalizzati al conseguimento dello scopo sociale;
- d. *iniziative sociali ed educative* finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica;
- e. *studi e ricerche* destinate alla diffusione dei principi del mutualismo e della mutualità volontaria.

Accedono ai contributi, le SMS in possesso dei seguenti requisiti:

- *atto costitutivo* risultante da atto notarile;
- conformità dello *statuto* e della composizione degli *organi* sociali alla L. n. 3818/1886;
- *iscrizione al registro delle imprese*, ai sensi del co. 1, art. 23 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012;
- iscrizione all'*elenco regionale* delle SMS;
- *numero minimo soci*, negli ultimi 3 anni antecedenti alla richiesta di contributo, non inferiore a 20;
- istituzione e tenuta dei *libri sociali* relativi all'assemblea dei soci, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, comprovanti una attività continuativa e partecipata degli organi sociali;
- trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello EAS, relativo agli enti associativi, di cui all'art. 30 del D.L. n. 185/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.

Le *richieste* di contributo devono essere corredate dalla seguente *documentazione*: relazione e preventivo di spesa sull'attività da realizzare; attestazione relativa all'eventuale partecipazione di altri soggetti.

La Regione promuove e valorizza il fenomeno mutualistico in Toscana mediante le seguenti azioni:

- a. realizzazione di una *indagine conoscitiva e censitiva* delle organizzazioni esistenti nel territorio regionale, anche non attive o non iscritte all'elenco, con monitoraggio dei dati acquisiti;

- b. iniziative, previo accordo con la Soprintendenza per beni archivistici e storici competente, finalizzate al *riordino e all'inventariazione degli archivi storici e dei beni culturali* delle SMS nonché di altri soggetti originariamente costituiti come SMS relativamente al periodo in cui essi hanno operato con la predetta forma giuridica;
- c. interventi finalizzati a coordinare e centralizzare le accessioni di archivi sociali, bandiere ed altro *materiale documentario*;
- d. organizzazione di *mostre e convegni* per la valorizzazione del patrimonio storico culturale;
- e. iniziative di *studio* finalizzate alla qualificazione degli amministratori;
- f. realizzazione di *studi e ricerche* finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria ed alla diffusione dei principi mutualistici, in particolare nelle scuole e per i giovani;
- g. promozione di *convenzioni tra SMS e loro consorzi e le istituzioni locali* per interventi nell'area formativa, ricreativa, socio assistenziale e dei servizi alla persona.

La Regione Toscana dovrà istituire, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale delle SMS.

Le SMS, previa *istanza* da prodursi secondo modalità stabilite da un Regolamento di attuazione, possono chiedere l'iscrizione all'elenco ed entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la Direzione generale competente della Giunta regionale verifica l'effettivo esercizio dell'attività mutualistica e il perseguimento dei fini dettati dall'art. 1 della L. n. 3818/1886 .

Le SMS iscritte all'elenco sono *cancellate* nei seguenti casi: venir meno delle condizioni necessarie all'iscrizione nell'elenco; omissione dell'invio della documentazione richiesta e gravi irregolarità di gestione, oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.

Il Regolamento di attuazione della presente legge disciplina, in particolare:

- la tenuta, l'aggiornamento e le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'*elenco*;

- l'erogazione dei contributi e l'invio della documentazione ;
- il controllo sulla realizzazione dei programmi e degli interventi;
- la rendicontazione delle risorse finanziarie percepite.

# Prospettive di riforma

---

Il testo del **Disegno di legge delega approvato, con modificazioni, dal Senato il 30 marzo 2016** prevede, fra l'altro, all'**art. 5**, che i *decreti legislativi* di cui alla lett. b), co. 2, art. 1, provvedano altresì al *riordino* e alla *revisione organica* della disciplina vigente in materia di attività di *mutuo soccorso*, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: “i) Previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo *status* giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche”.

# Conclusioni

---

Nel “*Censimento storico delle società di mutuo soccorso in Toscana - Firenze, Pisa, Lucca, Livorno*” di Sondra Cerrai e Federico Ciavattone (Pacini Editore 2012), molte organizzazioni censite non sono definibili giuridicamente come ‘società di mutuo soccorso’, indipendentemente dalla denominazione utilizzata (SMS – Società di Mutuo Soccorso o SOMS - Società Operaia di Mutuo Soccorso), bensì sono qualificabili come **‘associazioni’** (con o senza *personalità giuridica*, cioè riconosciute o non), di cui al Primo Libro del Codice Civile, iscritte o non iscritte ai *Registri regionali* del volontariato o dell’associazionismo di promozione sociale. Ad esempio, molte SMS dell’*area fiorentina* si sono ‘trasformate’ in case del popolo, in circoli ricreativo-culturali-sportivi o in pubbliche assistenze.

Un attento esame della *Legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57* ha fatto emergere alcune **criticità** che possono essere risolte con una eventuale *revisione* di tale normativa regionale.

Nel punto 2 del Preambolo della L.R. n. 57/2014 si afferma esplicitamente che le SMS “vantano ancora una *notevole presenza* sul territorio toscano *conservando gli originari principi* di solidarietà, sussidiarietà e fratellanza che le avevano ispirate e svolgono *importanti funzioni* tra le quali l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie per determinate necessità, servizi di assistenza e, nei diversi territori in cui operano, attività culturali e ricreative”.

I dati in possesso, sia pure parziali, dimostrano invece il *contrario*. È da verificare, inoltre, la “*conservazione degli originari principi*” in relazione al principio caratterizzante di questa tipologia societaria, cioè quello della mutua-

lità. Quante di queste, infine, svolgono ancora ed effettivamente *prestazioni socio sanitarie*?

“*La tutela e la promozione dell’associazionismo e del volontariato*”, di cui al punto 4 del Preambolo della suddetta Legge, rappresentano certamente una finalità principale della Regione Toscana che, tuttavia, non può essere messa in relazione, per ragioni di coerenza circa i fini, con il fenomeno delle SMS disciplinate dalla L. n. 3818/1886 in quanto sono società, sia pure speciali, di carattere mutualistico.

La *valorizzazione del ‘mutualismo’ e del ‘fenomeno mutualistico’* in Toscana, di cui ai punti 5 e 6 del Preambolo della normativa regionale, intesa come finalità della stessa legge, è più ampia dell’oggetto disciplinato, le SMS, in quanto nel mutualismo rientrano tutti gli enti mutualistici di tipo associativo e societario.

Anche in riferimento ad alcuni **articoli della L.R. n. 57/2014**, si fanno le seguenti riflessioni.

Il richiamato art. 45 del Costituzione (riconoscimento della “funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”), nell’**articolo 1**, si riferisce alle sole *società cooperative* e, al limite, alle sole *SMS disciplinate dalla L. n. 3818/1886*. Infatti il secondo comma della stessa norma costituzionale affida alla Legge la promozione con “i mezzi più idonei” (in particolare, le agevolazioni fiscali) e ne assicura gli opportuni controlli (in particolare, la vigilanza) che certamente valgono solo per le SMS con personalità giuridica e inquadrata nella Legge del 1886. Quindi, la Regione, con questa legge, riconosce il ruolo (e, quindi, la possibilità di iscriversi nell’apposito elenco regionale e l’accesso ai contributi) solo alle SMS persone giuridiche disciplinate dalla L. n. 3818/1886 e, quindi, iscritte al Registro delle Imprese, all’Albo delle Società Cooperative e soggette alla vigilanza (cooperativa).

Tra le finalità del **co. 1**, continua ad essere assente la costitutiva *finalità mutualistica* delle SMS poiché la finalità di interesse generale - a norma del co. 1, art. 1 della L. n. 3818/1886 – è attuata “attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi”.

Un riferimento parziale (rispetto all’ampia gamma delle nuove attività che gli artt. 1 e 2 della L. n. 3818/1886 prevede) alle *attività mutualistiche* è contenuto solo nella **lett. d), co. 2** di questo articolo.

Il **co. 3** non è chiaro poiché non si specifica giuridicamente cosa siano i ‘sodalizi’, per cui anche l’istituto della ‘*trasformazione*’ ivi previsto può essere inapplicabile.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, richiamato nella **lett. a), co. 1, articolo 3**, prevede che *tutte le SMS di cui alla L. n. 3818/1886* sono *tenute* all’iscrizione presso il Registro delle Imprese nella sezione ‘*imprese sociali*’ (conseguendo, attraverso tale via, la personalità giuridica) e, in modo automatico, anche se non citata espressamente dalla norma regionale, in una apposita sezione dell’Albo delle Società Cooperative, di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Quindi, le SMS beneficiarie dei contributi regionali devono essere soggette alla *vigilanza* con il collegato pagamento del contributo di revisione.

Inoltre, in considerazione del fatto che la stessa norma regionale parla di “*conformità* dello statuto sociale ai caratteri e alle finalità di cui alla L. n. 3818/1886”, tutti gli adempimenti ivi contemplati devono essere assolti (es: bilancio).

La Regione dovrebbe essere consapevole che non tutti, probabilmente molto pochi, sono i “*sodalizi esistenti* nel territorio regionale, anche non attivi o non iscritti all’elenco di cui all’articolo 5” – citati nella **lett. a), co. 1, articolo 4** - che rispettano, a norma della legge regionale, “i principi dell’art. 45 della Costituzione” e osservano la “legge 15 aprile 1886 n. 3818”, così come novellata dalla riforma di fine 2012.

Si rafforza anche nel **co. 1, articolo 6** il principio che le SMS toscane, per essere iscritte nell'elenco regionale, devono essere “*costituite* ai sensi della L. 3818/1886”.

L'attribuzione della Direzione generale competente della Giunta regionale, così come precisata nelle **lett. a) e b) del co. 2** di questo articolo, appare superflua perché di competenza del revisore (ministeriale o di una 'centrale cooperativa' a cui è associata la SMS), in base al nuovo D.M. 30.10.2014 che attua le disposizioni sulla vigilanza introdotte dall'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che ha *aggiunto ben 4 commi* all'art. 18 del D.Lgs. n. 220/2002.

# Alcune proposte

---

Abbiamo sopra visto che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che tutte le SMS di cui alla L. n. 3818/1886 siano tenute all'iscrizione presso il *Registro delle Imprese* nella sezione 'imprese sociali' (conseguendo, attraverso tale via, la *personalità giuridica*) e, in modo automatico, in una apposita sezione dell'*Albo delle Società Cooperative*, di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Quindi, le SMS *iscrivibili nell'Elenco regionale e potenzialmente beneficiarie dei contributi regionali* devono avere già adempiuto ai precedenti *2 obblighi pubblicitari* ed essere soggetti alla *vigilanza* (degli enti mutualistici) con il connesso pagamento del *contributo di revisione*.

Inoltre, in considerazione del fatto che la lett. a), co. 1 della Legge Regionale parla di "conformità dello statuto sociale ai caratteri e alle finalità di cui alla L. n. 3818/1886", *tutti gli adempimenti* ivi contemplati devono essere assolti (es: bilancio).

Appare quindi opportuno individuare le poche SMS (presumibilmente, sulla base di una ricognizione sommaria e preventiva, non raggiungono *una decina*) '*effettivamente*' in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 57/2014 e, quindi, *iscrivibili all'Elenco regionale e destinatarie dei contributi regionali*. Tale **ricognizione di massima delle SMS iscritte nei registri nazionali e iscrिवibili nell'Elenco regionale** si può fare *incrociando i dati* a nostra disposizione: censimento storico (Fi, Pi, Li, Lu), mappatura, associate LegaCoop e Confcooperative, ecc.

Inoltre, può essere utile la creazione di una **guida (elenco e commento) dei requisiti (soggettivi, oggettivi, contabili, pubblicitari e altri formali) che le SMS devono avere per iscriversi all'Elenco regionale**, alla luce

della normativa regionale. Richiamando espressamente la L. 15 aprile 1886 n. 3818, riformata con un provvedimento incisivo del 2012, si amplia il numero e la qualità di questi requisiti, selezionando ulteriormente i potenziali beneficiari/destinatari della Legge regionale.

Da ciò deriva che la semplice richiesta dello *Statuto* della SMS, della *visura camerale* (rilasciata dalla CCIAA) e *l'attestazione/certificato di revisione* rilasciato dal Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) o dalla associazione di appartenenza (Confcooperative, LegaCoop, Agci, ecc.), è più che sufficiente per garantire il rispetto dei requisiti iniziali o in fase di modifica statutaria e di corrispondenza dell'attività svolta alla finalità mutualistica e sociale.

Il Regolamento di attuazione della Legge regionale, dovrebbe proprio, ai sensi della lett. a), b), co. 1 art, 8, disciplinare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e le modalità di iscrizione delle SMS nell'elenco.

Ci auguriamo quindi che la Regione Toscana nella stesura del Regolamento di attuazione della L.R. n. 57/2014 tenga conto delle criticità evidenziate nelle conclusioni.

# Appendice normativa

---

## Leggi nazionali

- **Legge 15 aprile 1886 n. 3818** (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) modificata dall'**art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.**
- **Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220** – G. U. n. 236 del 8 ottobre 2002 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi).
- **Decreto del Ministero Sviluppo Economico, 6 marzo 2013** - G. U. n. 66 del 19-03-2013 (Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative).
- **Decreto del Ministero Economia e Finanze, 17 ottobre 2014, n. 176** - G.U. n. 279 del 1-12-2014 (Disciplina del microcredito in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).
- **Decreto del Ministero Sviluppo Economico, 30 ottobre 2014** - G. U. n. 30 del 06-02-2015 (Disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sulle società di mutuo soccorso e relativa modulistica).
- **Decreto del Ministero Sviluppo Economico, 20 gennaio 2015** - G.U. n. 74 del 30-03-2015 (Contributo per attività di revisione).

## Leggi regionali

- **Regione Abruzzo:** L. R. n. 46 del 23 marzo 2000 “Interventi contributivi in favore delle società operaie di mutuo soccorso”.
- **Regione Basilicata:** L. R. n. 2 del 2010 “Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”.
- **Regione Friuli Venezia Giulia:** L. R. n. 19 dell’11 maggio 1993 “Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20/11/1982 n. 79 recante “Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo”, e 7/2/1992 n. 7 recante “Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale”.
- **Regione Liguria:** L. R. n. 13 del 21 marzo 1994 “Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale” e L. R. 6 dicembre 2012 n. 42 “Testo Unico delle norme del Terzo Settore. art. 9 “Società di Mutuo Soccorso” (BUR 12 dicembre 2012, n. 22).
- **Regione Lombardia:** L. R. n. 28 dell’11 novembre 1994 “Riconoscimento del ruolo sociale delle Società di Mutuo Soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico culturale”.
- **Regione Marche:** L. R. n. 20 del 4 ottobre 2004 “Istituzione dell’Albo regionale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”.
- **Regione Molise:** L. R. n. 18 del 24 marzo 2000 “Interventi a favore delle Società Operaie di Mutuo Soccorso operanti nel Molise” e successive modificazioni e aggiornamenti (Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 3).

- **Regione Piemonte:** L. R. n. 24 del 9 aprile 1990 “Tutela del Patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso”.
- **Regione Puglia:** L. R. n. 32 del 14 maggio 1990 “Istituzione dell’Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso”.
- **Regione Sardegna:** L. R. n. 6 del 7 agosto 2007 “Modifica ed integrazioni alle legge regionale 15 ottobre 1997, recante “Riconoscimento del ruolo sociale delle Società di Mutuo Soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”.
- **Regione Sicilia:** L. R. n. 46 del 10 agosto 2012 “Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell’Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso”.
- **Regione Toscana:** L. R. n. 57 del 1 ottobre 2014 “Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio”.
- **Regione Umbria:** L. R. n. 9 del 27 gennaio 2000 “Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell’Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”.
- **Regione Veneto:** L. R. n. 36 del 12 novembre 1996 “Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso della Regione Veneto.

# Riferimenti bibliografici

---

AULETTA G., SALANITRO N., *Diritto commerciale*, Giuffré, Milano, 2001.

CERRAI S., CIAVATTONE F., *Censimento storico delle società di mutuo soccorso in Toscana*. Firenze, Pisa, Lucca, Livorno, Pacini, Pisa, 2013.

DI DIEGO S., GENTILI G., TURINA S., *Società di mutuo soccorso: come cambia la normativa*, in “Cooperative & Consorzi”, n. 12/2012, Ipsoa, Milano.

FIMIV, *Codice identitario delle società di mutuo soccorso*, Roma, 19 marzo 2015.

IENGO M. (a cura di), *Le rinnovate società di mutuo soccorso come strumento sussidiario nel welfare*, in *Cooperative, consorzi e società di mutuo soccorso. Le forme mutualistiche come strumento anticrisi, formazione telematica*, Fondazione Italiana del Notariato, 22 maggio 2013.

LIPPI BRUNI M., RAGO S., UGOLINI C., *Il ruolo delle mutue sanitarie integrative. Le società di mutuo soccorso nella costruzione del nuovo welfare di comunità*, Il Mulino, Bologna, 2012.

PETRELLI G., *Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2005.



[www.cesvot.it](http://www.cesvot.it)

